

CORONAVIRUS OVERCOMING THE DIFFICULTIES

EMERGENZA CORONAVIRUS E NEGOZIATI BREXIT. RIGIDITÀ E INCERTEZZE SULLA POSSIBILE ESTENSIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI
STUDIO LEGALE

Con l'approvazione¹ del *Withdrawal Agreement*², dal 1 febbraio 2020 è iniziato il periodo di transizione che, fino al 31 dicembre 2020, continuerà a garantire l'applicazione del diritto europeo nel Regno Unito, dando modo alle due parti di negoziare un'intesa di libero scambio che scongiuri un'ipotesi di "hard Brexit". Tuttavia, la crisi *coronavirus* rischia di pregiudicare la continuità ed efficienza dei negoziati in corso.

In data 28 febbraio 2020, il Governo britannico e la Commissione Europea avevano pubblicato il mandato per i negoziati sulle future relazioni tra l'Unione ed il Regno Unito³, che prevedeva dei *round* di negoziati ogni due/tre settimane (per un totale di cinque), alternativamente a Bruxelles e a Londra, ed una riunione di alto livello nel giugno 2020 per fare il punto sui progressi. Dopo che il primo ciclo di negoziati si era tenuto regolarmente dal 2 al 5 marzo 2020 a Bruxelles, il successivo *round* previsto dal 18 al 20 marzo 2020 non aveva avuto luogo a causa del diffondersi del *virus* e all'autoisolamento dei *leader* dei rispettivi schieramenti. Ciononostante, in data 18 marzo 2020 la Commissione aveva trasmesso il progetto di accordo sul futuro partenariato economico⁴ al Regno Unito, e il 15 aprile le parti avevano ipotizzando la prosecuzione dei negoziati tramite videoconferenze.

Tuttavia, ciò non è stato finora possibile a causa di diversi ordini di ragioni. In primo luogo l'elevato numero dei membri che compongono i *team* dell'Unione e del Regno Unito renderebbe particolarmente complessa la gestione tecnica della videoconferenza, anche alla luce dei recenti problemi legati all'aumento esponenziale della domanda di risorse *internet*⁵. In secondo luogo, l'impossibilità di interagire personalmente impedirebbe la creazione di quel clima di fiducia che normalmente si instaura tra i negoziatori, anche durante gli intervalli tra le sessioni. Inoltre, il linguaggio tecnico utilizzato dai *team* delle parti comporta il necessario supporto di funzionari che, non prendendo direttamente parte alle riunioni, non potrebbero fornire degli *input* in tempi rapidi.

¹ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, *GUUE L 29 del 31.01.2020*.

³ Disponibile al seguente [LINK](#).

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

⁵ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

Infine, i numeri sempre più preoccupanti legati alla diffusione del *virus*⁶ stanno costringendo i leader politici a focalizzarsi principalmente sull'adozione delle misure nazionali di emergenza inevitabilmente a scapito dei negoziati.

La concreta impossibilità di proseguire i negoziati nei tempi tecnici stretti previsti rischia di rendere più concreta l'ipotesi di "hard Brexit". Se da un lato, infatti, la *timeline* predisposta il 3 febbraio 2020 dal negoziatore capo europeo per l'Unione *Michel Barnier* prefigurava il termine dei negoziati entro il 15-16 ottobre 2020, dall'altro lato, il Governo britannico aveva dichiarato⁷ di confidare nel raggiungimento di buona parte dell'accordo già entro la riunione di alto livello del giugno 2020, con previsione, in caso contrario, di concentrarsi prevalentemente sui preparativi a livello nazionale.

Una possibilità per scongiurare questo scenario potrebbe essere data dall'estensione del periodo di transizione. Il *Withdrawal Agreement*, infatti, consente⁸ una proroga *una tantum* fino a due anni dalla data prestabilita a condizione che il comitato misto⁹ adotti una decisione al riguardo entro il 1° luglio 2020. In questo modo, una volta sperabilmente stabilizzatasi la pandemia, le parti avrebbero a disposizione il tempo necessario per condurre e completare i negoziati con tempistiche non pressate, ciò che garantirebbe alle imprese la possibilità di meglio adeguare le loro scelte e *polícies* in relazione ai nuovi accordi.

Tuttavia, anche questa ipotesi deve fare i conti con due tipi di ostacoli. In primo luogo, il Governo britannico si è sempre mantenuto fedele al motto "get Brexit done" del *premier* Johnson, rifiutando

⁶ Al 28 aprile 2020, a livello mondiale si registrano quasi 3 milioni di casi di *coronavirus*, con un numero stimato di decessi intorno a 210.000. Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁷ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁸ L'articolo 132 del *Withdrawal Agreement*, intitolato "Proroga del periodo di transizione", ai paragrafi 1-2 dispone: "... Nonostante l'articolo 126, il comitato misto può adottare, prima del 1° luglio 2020, una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a uno o due anni.

Se il comitato misto adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1, si applica quanto segue:

a) in deroga all'articolo 127, paragrafo 6, il Regno Unito è considerato paese terzo ai fini dell'attuazione di attività e programmi dell'Unione impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale che si applica dal 2021;

b) in deroga all'articolo 127, paragrafo 1, e fatta salva la parte quinta del presente accordo, al Regno Unito non si applica dopo il 31 dicembre 2020 il diritto dell'Unione applicabile alle risorse proprie dell'Unione per gli esercizi finanziari coperti dalla proroga del periodo di transizione;

c) in deroga all'articolo 127, paragrafo 1, del presente accordo, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano alle misure delle autorità del Regno Unito, anche in relazione allo sviluppo rurale, a sostegno della produzione e del commercio di prodotti agricoli nel Regno Unito fino a un livello annuo di sostegno che non eccede il totale delle spese sostenute nel Regno Unito in virtù della politica agricola comune nel 2019, e purché una percentuale minima del sostegno esentato soddisfi le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Tale percentuale minima è determinata sulla base dell'ultima percentuale disponibile alla quale la spesa complessiva sostenuta nell'Unione in virtù della politica agricola comune soddisfa le disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC. Se la proroga del periodo di transizione non è un multiplo di dodici mesi, il livello massimo annuo del sostegno esentato è ridotto in proporzione nell'anno in cui il periodo di transizione prorogato conta meno di dodici mesi;

d) per il periodo dal 1° gennaio 2021 alla fine del periodo di transizione, il Regno Unito versa un contributo al bilancio dell'Unione determinato in conformità del paragrafo 3;

e) fatto salvo il paragrafo 3, lettera d), resta impregiudicata la parte quinta del presente accordo...".

⁹ L'articolo 164 del *Withdrawal Agreement*, intitolato "Comitato misto", ai paragrafi 1-4 dispone: "... È istituito un comitato misto composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. Il comitato misto è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito.

Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Il comitato misto stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo. I lavori del comitato misto sono disciplinati dal regolamento interno di cui all'allegato VIII del presente accordo.

Il comitato misto è responsabile dell'attuazione e dell'applicazione del presente accordo. L'Unione e il Regno Unito possono rispettivamente sottoporre al comitato misto tutte le questioni relative all'attuazione, all'applicazione e all'interpretazione del presente accordo.

Il comitato misto:

a) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo;

b) decide in merito ai compiti dei comitati specializzati e sovrintende ai loro lavori;

c) cerca i modi e i metodi più appropriati per prevenire i problemi che possano insorgere nei settori disciplinati dal presente accordo o per risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo;

d) esamina ogni questione d'interesse riguardante un settore oggetto del presente accordo; e) adotta le decisioni e formula le raccomandazioni di cui all'articolo 166; e

f) adotta le modifiche del presente accordo nei casi ivi previsti...".

a più riprese la possibilità di un'estensione¹⁰ e legiferando di conseguenza. L'*European Union (Withdrawal) Act 2018*, infatti, proibisce¹¹ ai ministri britannici di concordare estensioni del periodo di transizione in seno al comitato misto. Benché, dunque, la sezione 15A non impedisca formalmente ai rappresentanti del Regno Unito di discutere o proporre una proroga del periodo di transizione, qualora il Governo intendesse votare a favore di un'estensione dovrebbe *in primis* attivare una modificazione della legislazione primaria. Inoltre, l'*European Union (Withdrawal) Act 2020* dispone che i cambiamenti previsti nel diritto interno entreranno in vigore "on implementation period completion day", ossia il 31 dicembre 2020¹². Di conseguenza, la legislazione attuale non consentirebbe al Governo di modificare il termine del periodo di transizione, rendendosi anche in questo caso necessario l'intervento del Parlamento di *Westminster*. Infine, l'estensione dei negoziati potrebbe prolungare ulteriormente la grave incertezza che al momento circonda il futuro delle relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, ed indurre parte dell'elettorato a valutare negativamente l'operato del Governo Johnson per non essere riuscito a rispettare la promessa iniziale di uscire dall'Unione ad ogni costo, compromettendone così la possibile rielezione.

Tuttavia, oltre che a causa delle opposizioni finora riscontrate, la posizione del Governo potrebbe cambiare nei prossimi mesi tenendo conto del fatto che, una volta che il Regno Unito avrà iniziato a revocare le misure di contenimento del *virus*, alle imprese servirà del tempo per far fronte agli ingenti danni provocati dalla pandemia. Pertanto, un'estensione del periodo di transizione potrebbe contribuire ad evitare il potenziale *shock* economico a cui le imprese britanniche andrebbero incontro se, non essendosi ancora riprese dall'emergenza *coronavirus*, si trovassero costrette a fare i conti con i mutamenti epocali che, nel bene o nel male, dopo quarant'anni di appartenenza all'Unione la Brexit porterà inevitabilmente con sé.

29 aprile 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.





Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano




Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

¹⁰ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

¹¹ La sezione 15A dell'EU *Withdrawal Act 2018*, intitolata "Prohibition on extending implementation period", dispone: "... A Minister of the Crown may not agree in the Joint Committee to an extension of the implementation period...".

¹² La sezione 39 dell'EU *Withdrawal Act 2020*, intitolata "Interpretation", dispone: "... In this Act (...)

"IP completion day" means 31 December 2020 at 11 p.m...".

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com